



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 21/44 del 3.6.2010

Pista di controllo per gli atti di cui alla lettera b), comma 1, articolo 3, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

A) Per gli atti concernenti l'approvazione di bilanci, variazioni di bilanci e conti consuntivi, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere dell'Assessore competente in materia di bilancio. La procedura di controllo è così articolata:

1) Approvazione:

- a) L'Assessore competente in materia di bilancio esprime il proprio parere di legittimità contabile entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto e lo trasmette all'Assessore competente per materia;
- b) L'Assessore competente per materia predispone la proposta in Giunta di approvazione entro complessivi 20 giorni lavorativi.

2) Sospensione:

- a) L'Assessore competente in materia di bilancio e/o l'Assessore competente per materia trasmettono all'Ente/Agenzia la propria richiesta di chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto sottoposto a controllo;
- b) I termini restano sospesi sino al ricevimento da parte dell'Assessore competente in materia di bilancio e/o l'Assessore competente per materia della nota di chiarimenti che deve essere inviata dall'Ente/Agenzia entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Gli atti possono essere sospesi per un massimo di due volte con le modalità di cui alla lettera a).

3) Riesame:

- a) L'Assessore competente in materia di bilancio esprime la propria proposta di riesame entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto e lo trasmette all'Assessore competente per materia;
- b) L'Assessore competente per materia predispone la proposta in Giunta di riesame entro complessivi 20 giorni lavorativi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- B) Quando i bilanci, variazioni di bilancio e i conti consuntivi si riferiscano a spese relative al personale e, in particolare, ai fondi per la retribuzione di rendimento, di posizione e delle progressioni professionali, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di approvazione, gli Enti soggetti a tali tipologie di controllo sono tenuti a trasmettere gli atti oggetto di esame, corredati da appositi prospetti che evidenzino tutti gli elementi della quantificazione, anche all'Assessorato competente in materia di personale che deve esprimere il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto.
- C) Qualora, anche dopo la scadenza dei termini previsti per l'esercizio dei controlli, i competenti Assessori ravvisino irregolarità di qualsivoglia natura, le stesse sono comunicate tempestivamente agli Enti/Agenzie che sono tenuti ad effettuare con altrettanta tempestività i necessari adeguamenti di bilancio.